

- All' **A.G.R.E.A**
agea@postacert.regione.emilia-romagna.it
- All' **APPAG Trento**
appag@pec.provincia.tn.it
- All' **ARCEA**
protocollo@pec.arcea.it
- All' **ARPEA**
protocollo@cert.arpea.piemonte.it
- All' **A.R.T.E.A**
arte@cert.legalmail.it
- All' **A.V.E.P.A**
protocollo@cert.avepa.it
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
SEDE
- All' **Organismo pagatore
della Regione Lombardia**
opr@pec.regione.lombardia.it
- All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it
- All' Organismo Pagatore **ARGEA
Sardegna**
arcea@pec.agenziaarcea.it
- All' Organismo Pagatore della **Regione
Friuli Venezia Giulia**
opr@certregione.fvg.it
- Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
segreteria.caa@pec.confagricoltura.it
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
amministrazionecaa-cia@legalmail.it

Al **CAA Caf Agri**
caacafagri@pec.caacafagri.com

Al **CAA UNICAA**
caa@pec.unicaa.it

e, p.c

Alla **Direzione per la gestione, lo sviluppo e la
sicurezza dei sistemi informativi**
SEDE

Al **Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e
delle foreste**
- Dipartimento della politica agricola comune e
dello sviluppo rurale
dipacsr.dipartimento@pec.masaf.gov.it

Alla **Regione Veneto**
Area Marketing territoriale,
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Coordinamento Commissione
Politiche agricole
area.marketingterritoriale@regione.veneto.it

Alla **Leonardo S.p.A**
cybersecurity@pec.leonardo.com

All' **RTI Lotto 2** - Servizi di sviluppo e gestione
SIAN - Servizi tecnici-agronomici
protocollo-lotto2@pec.it

**OGGETTO: Testo unico sulle procedure relative alla messa a disposizione delle informazioni
inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui
all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Campagne 2025 e seguenti.**

1. Premessa e riferimenti normativi

A partire dalla Campagna 2025, entra in vigore il presente testo unico, consolidato ed aggiornato, che disciplina la messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116. Il documento raccoglie tutte le disposizioni e specificazioni, incluse le modifiche intervenute nel tempo, ed integra e sostituisce le seguenti circolari e note di Agea Coordinamento:

- Circolare AMS prot. n. 57040 del 19.07.2024;
- Circolare Agea AMS rischio abbandoni prot. n. 94668 del 13.12.24;
- Circolare Agea integrazione AMS 2024 con Eco-schema 4 prot. n. 21408 del 13.03.2025;
- Nota Agea prot. n. 88011 del 20.11.2024.

Il testo unico è il risultato di un processo di progressiva ottimizzazione ed affinamento della procedura di applicazione dell'AMS, strumento ormai da tempo strutturalmente ricompreso nell'architettura del sistema dei controlli e dei pagamenti della PAC. Pertanto, con tale atto ricognitivo di AGEA Coordinamento vengono integrate e raccolte tutte le precedenti procedure circolari che, accavallandosi in sequenza, avrebbero potuto portare ad una lettura complessa di natura tecnica, nella ricerca e nell'applicazione della fattispecie dell'AMS.

Il presente documento è predisposto sulla base di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. b), del DM 4 agosto 2023 n. 410739 che stabilisce che AGEA mette a disposizione di tutti gli Organismi pagatori interessati le informazioni inerenti ai requisiti del SIGC (ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 21 maggio 2018, n.74), con particolare riferimento al Sistema di monitoraggio delle superfici (AMS).

L'AMS costituisce uno degli elementi che compongono il Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui all'art. 66 del Reg. (UE) 2021/2116.

Le principali fonti normative sono:

- Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 2022/1173 della Commissione europea;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione europea;
- Reg. (UE) n. 2018/746 della Commissione europea;

- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 dicembre 2022;
- D.lgs. 21 maggio 2018, n.74;
- D.lgs. 17 marzo 2023 n. 42 e s.m.i.;
- Decreto Ministeriale del 7 giugno 2018 n. 5465 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- Decreto Ministeriale 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- Decreto Ministeriale del 09 marzo 2023, n. 147385 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- Decreto Ministeriale del 31 luglio 2024 n. 347853 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che modifica il Decreto del 23 dicembre 2022 relativamente all'ammissibilità dei prati montani con prevalenza di tane sparse;
- Decreto Ministeriale 4 agosto 2023 n. 410739 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- Circolare Agea n. 17308 del 2 marzo 2020;
- Circolare AGEA n. 21371 del 14/03/2024 e successive modifiche e integrazioni;
- Circolare Agea di Coordinamento prot. n. 84514 del 09/11/2024;
- Documento con le codifiche AMS utilizzate dalle Api Rest per l'interscambio dei dati tra Agea Coordinamento e gli Organismi pagatori regionali/province autonome (versione 1.2.0 del 17/01/2025);
- Documenti di lavoro del Centro di Ricerca di ISPRA della Commissione Europea:
 - JRC "DS/CDP/2018/18 - 2nd discussion document on the introduction of monitoring to substitute OTSC: rules for processing application for the 2018-2019".
 - JRC Technical Report: *Getting the most of Land Parcel Identification Systems (LPIS) and GeoSpatial Aid Application (GSAA) datasets. Investigating on the benefits for Member States to use and reuse their LPIS/GSAA data - 2023*

2. Il Sistema di monitoraggio delle superfici – AMS

Il sistema di monitoraggio delle superfici (di seguito AMS) è un sistema automatico che - utilizzando i dati di osservazione satellitare (*Copernicus*), verifica in modo continuo e durante tutto l'anno (per mezzo di algoritmi informatici di analisi di trend temporali di indici vegetativi e/o di *machine learning*

che generano un sistema di marker e di indicatori) l'attività agricola e la compatibilità colturale sulle parcelle oggetto di richieste ad aiuto, determinando altresì un elemento di riscontro per la qualità e l'aggiornamento della parcella di riferimento.

La principale fonte di dati per l'AMS consiste nel processare immagini ottenute dai satelliti del programma *Copernicus*, i quali si distinguono in *Sentinel-1* e *Sentinel-2* in base alla tipologia e alla qualità delle immagini disponibili. In particolare, il satellite *Sentinel-1* fornisce immagini radar che utilizzano la riflettanza dei segnali a microonde che il satellite trasmette a terra; queste immagini consentono la visibilità degli oggetti indipendentemente dalla copertura nuvolosa, in quanto i segnali a microonde penetrano attraverso le nuvole. I due satelliti della missione *Sentinel-2* (S2-A e S2-B), invece, forniscono immagini ottiche (in RGB) a 10 mt. di risoluzione che risentono della copertura nuvolosa e che sono generalmente più adatte per identificare il suolo, con le sue caratteristiche e la relativa copertura. La combinazione delle diverse informazioni ricevute dai suddetti satelliti permette di reperire informazioni complementari al fine di aumentare l'esattezza del processo di monitoraggio con riferimento alle operazioni agricole eseguite nel territorio oggetto di osservazione.

La procedura AMS si articola in due distinte procedure operative:

- L'AMS1 (immagini a 10 mt.) consente l'identificazione delle diverse fasi del ciclo fenologico correlabili ad attività agricole in modo automatico attraverso l'analisi multi-temporale dell'indice della vegetazione NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*), derivato dalle immagini di *Sentinel-2* acquisite mediamente ogni cinque giorni. L'NDVI descrive il livello di vigoria della coltura ed è il principale indicatore da satellite per identificare la presenza di vegetazione sulla superficie osservata e il suo evolversi nel tempo;
- L'AMS2 (immagini a 2,5 mt.) si basa su un modello di *Machine Learning* specializzato nel task di *Crop Mapping* che, con un algoritmo di apprendimento automatico, classifica una zona vegetativa a seconda delle coltivazioni presenti sul suolo. L'algoritmo viene addestrato su serie temporali di immagini ed è in grado di riconoscere i pattern caratteristici di ciascuna coltura e di classificare gli appezzamenti a seconda della firma spettrale rilevata. L'AMS2, implementata con tale modello di *Machine Learning*, lavora a livello di pixel consentendo di identificare molteplici firme spettrali all'interno dello stesso appezzamento e permettendo di distinguere quindi le componenti del territorio analizzato.

➤ **L'AMS1 fornisce in output i seguenti marker:**

- Aratura (ARA)
- Crescita regolare della coltura (CRE)
- Presenza di vegetazione (VEG)
- Raccolto (RAC)
- Sfalcio (multiplo, in caso di più occorrenze) (SFA)
- Espianto delle colture permanenti (ESP)
- Rottura dei pascoli\prati permanenti (RPP)
- Inerbimento delle colture permanenti (non sempre verdi) (INR per lo SR, INU per DU)
- Presenza delle mellifere in campo nel periodo obbligatorio (seminativi) (MEL)
- Terreno a riposo (TRP)
- Cover crop (COV)
- Bruciatura delle stoppie (BRU)
- Copertura minima dei suoli per i seminativi (CMS)

➤ **L'AMS1 fornisce in output i seguenti indicatori (per il sostegno accoppiato):**

- Frumento duro (FRU)
- Girasole e colza (Colza) (PRO)
- Girasole e colza (Girasole) (PRO)
- Pomodoro da trasformazione (POM)
- Colture proteiche diverse dalla soia (PRO)
- Leguminose da granella e erbai annuali di leguminose (PRO, LEG)
- Barbabietola da zucchero (BAR)
- Riso (RIS)
- Soia (SOI)

➤ **L'AMS2 fornisce in output i seguenti marker:**

- Inerbimento delle colture arboree sempre verdi e non sempreverdi (INR per lo SR, INU per DU)
- Rischio Abbandono su base multi-annuale (superfici a seminativo e pascoli) (ABB)

➤ **L'AMS2 fornisce in output i seguenti indicatori:**

- Riconoscimento colturale (RIC)

Per quanto concerne i **regimi accoppiati agrumi e olivo** vengono forniti rispettivamente i marker AGR e OLI.

➤ **L'AMS 2 interviene:**

- a supporto dell'AMS 1 nel caso di bandierine gialle, dovute a motivi di dimensione o di impossibilità di fornire un esito conclusivo, per i regimi di:
 - sostegno disaccoppiato;
 - sostegno accoppiato;
- direttamente e automaticamente per i seguenti casi:
 - il riconoscimento colturale relativo agli interventi non rilevati dall'AMS1 nell'ambito del sostegno accoppiato (olivo, agrumi);
 - l'inerbimento delle colture arboree non elaborate dall'AMS1 (sempreverdi o fasce ecologiche);
 - l'avvicendamento colturale dell'eco-schema 4;
 - il rischio di abbandono (prati permanenti/pascoli e seminativi).

3. Ambito di applicazione

Ai sensi dell'art. 9 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, ad integrazione di quanto già previsto per la Campagna 2024, a partire dall'anno di domanda 2025 e seguenti sono sottoposti all'AMS gli interventi monitorabili, nonché specifici impegni/condizioni di ammissibilità come di seguito elencati:

Sostegno disaccoppiato:

- PD 01 - BISS – Sostegno di base al reddito
- PD 02 - CRISS - Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità
- PD 03 - CIS YF - Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori

Sostegno accoppiato:

- PD 06 – CIS (01) – sostegno accoppiato al Frumento duro
- PD 06 – CIS (02) – sostegno accoppiato al Riso
- PD 06 – CIS (03) – sostegno accoppiato Barbabietola da zucchero
- PD 06 – CIS (04) – sostegno accoppiato Pomodoro da trasformazione
- PD 06 – CIS (05) – sostegno accoppiato Oleaginose
- PD 06 - CIS (06) – sostegno accoppiato Agrumi;

- PD 06 - CIS (07) – sostegno accoppiato Olivo;
- PD 06 – CIS (08) – sostegno accoppiato Colture proteiche – Soia, Colture proteiche - Soia II Coltura
- PD 06 – CIS (09) – sostegno accoppiato Colture proteiche - Leguminose eccetto soia, Colture prot. - Leg. eccetto Soia II Coltura

Eco-schemi:

- ES 2 – Eco-schema 2 Inerbimento delle colture arboree:
 - Inerbimento – nell’interfila o all’esterno della proiezione della chioma;
 - Inerbimento - Copertura per almeno il 70% della superficie oggetto di impegno.
- ES 3 - Eco-schema 3 Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico:
 - Mantenimento dell’oliveto quale valore paesaggistico
- ES 4 - Eco-schema 4 Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento:
 - Riconoscimento coltura - colture in rotazione
- ES 5 – ECO-SCHEMA 5.2 Misure specifiche per gli impollinatori – Seminativo:
 - Gestione copertura vegetale – no sfalcio e trinciatura-sfibratura di colture di interesse apistico.
- ES 5 – ECO-SCHEMA 5.1 Superfici Agricole Ritirate dalla Produzione:
 - Riconoscimento coltura – superfici ritirate/terreni a riposo.

Sviluppo Rurale:

- SRB00 - Domande multi-intervento:
 - verifica della conformità con la coltura dichiarata (“Riconoscimento colturale”);
- SRB01 - Sostegno zone con svantaggi naturali montagna:
 - verifica della conformità con la coltura dichiarata (“Riconoscimento colturale”);
- SRB02 - Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi:
 - verifica della conformità con la coltura dichiarata (“Riconoscimento colturale”);
- SRB03 - Sostegno zone con vincoli specifici:
 - verifica della conformità con la coltura dichiarata (“Riconoscimento colturale”);
- SRC01 - Pagamento compensativo per zone agricole natura 2000:
 - verifica della conformità con la coltura dichiarata (“Riconoscimento colturale”);
- SRC02 - Pagamento compensativo per zone forestali natura 2000:

- verifica della conformità con la coltura dichiarata (“Riconoscimento colturale”);
- SRA01 - ACA 1 - Produzione Integrata:
 - Riconoscimento macro-coltura (seminativi o colture arboree);
 - Inerbimento interfila.
- SRA02 - ACA 2 - Uso sostenibile dell'acqua:
 - L'AMS non verifica gli impegni specifici della misura, ma la conformità con la coltura dichiarata (“Riconoscimento colturale”)
- SRA03 – ACA3 – tecniche lavorazione ridotta dei suoli – 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo:
 - Riconoscimento coltura – colture in rotazione.
- SRA04 - ACA4 - Apporto di sostanza organica nei suoli:
 - L'AMS non verifica gli impegni specifici della misura, ma la conformità con la coltura dichiarata (“Riconoscimento colturale”)
- SRA05 – ACA5 – inerbimento colture arboree – Azione 5.1: Inerbimento totale:
 - Inerbimento sull'intera superficie;
- SRA05 - ACA5 - inerbimento colture arboree - Azione 5.2: Inerbimento parziale:
 - Inerbimento interfila.
- SRA06 - ACA6 - Cover crop Azione 6.1 Colture di copertura:
 - Stato della coltura e del terreno.
- SRA07 – ACA7 – conversione seminativi a prati e pascoli:
 - Divieto di ogni tipo di lavorazioni – fatta eccezione per il primo anno d'impegno;
 - Gestione copertura vegetale - sfalcio e trinciatura-sfibratura;
- SRA08 - ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti Azione 8.1 (Gestione sostenibile dei prati permanenti):
 - Gestione copertura vegetale – numero sfalci.
- SRA08 - ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti Azione 8.2 (Gestione sostenibile dei prati-pascoli permanenti):
 - Gestione copertura vegetale – numero sfalci.
- SRA10 - ACA10 - gestione attiva infrastrutture ecologiche Azione 10.1. Formazioni arboreo/arbustive:

- L'AMS non verifica impegni specifici della misura, ma la conformità con la coltura dichiarata ("Riconoscimento colturale")
- SRA12 - ACA 12 - Colture a perdere-corridoi ecologici-fasce ecologiche:
 - L'AMS non verifica impegni specifici della misura, ma la conformità con la coltura dichiarata ("Riconoscimento colturale")
- SRA13 - ACA 13 - Impegni specifici di gestione effluenti zootecnici:
 - L'AMS non verifica impegni specifici della misura, ma la conformità con la coltura dichiarata ("Riconoscimento colturale")
- SRA15 - ACA 15 - Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità:
 - L'AMS non verifica impegni specifici della misura, ma la conformità con la coltura dichiarata ("Riconoscimento colturale")
- SRA17 - ACA 17 - Impegni specifici di gestione della fauna selvatica:
 - L'AMS non verifica impegni specifici della misura, ma la conformità con la coltura dichiarata ("Riconoscimento colturale");
- SRA19 – ACA19 – riduzione impiego fitofarmaci – Azione 19.3 – Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici:
 - Riconoscimento coltura - precessione frumento duro.
- SRA21 - ACA21 - impegni specifici di gestione dei residui - Azione 21.2 Gestione dei residui delle potature al suolo:
 - Inerbimento interfila.
- SRA22 - ACA 22 - Impegni specifici risaie:
 - L'AMS non verifica impegni specifici della misura, ma la conformità con la coltura dichiarata ("Riconoscimento colturale")
- SRA24 - ACA 24 - Pratiche agricoltura precisione:
 - L'AMS non verifica impegni specifici della misura, ma la conformità con la coltura dichiarata ("Riconoscimento colturale")
- SRA25 - ACA 25 - Tutela paesaggi storici:
 - L'AMS non verifica impegni specifici della misura, ma la conformità con la coltura dichiarata ("Riconoscimento colturale")
- SRA27 - ACA 27 - Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima:

- L'AMS non verifica impegni specifici della misura, ma la conformità con la coltura dichiarata ("Riconoscimento colturale")
- SRA28 - ACA 28 - Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agro-forestali:
 - L'AMS non verifica impegni specifici della misura, ma la conformità con la coltura dichiarata ("Riconoscimento colturale")
- SRA29 – produzione biologica - Impegni comuni alle Azioni 1 e 2:
 - Riconoscimento coltura

Programmi di Sviluppo Rurale Regionali 2014-2022:

- MISURA 10 - Pagamenti agro climatici ambientali:
 - verifica della conformità con la coltura dichiarata ("Riconoscimento colturale");
- MISURA 11 - Agricoltura biologica:
 - verifica della conformità con la coltura dichiarata ("Riconoscimento colturale");
- MISURA 13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici:
 - verifica della conformità con la coltura dichiarata ("Riconoscimento colturale");

BCAA:

- BCAA1
 - Rottura prati permanenti
- BCAA3:
 - Bruciatura delle stoppie
- BCAA6:
 - Copertura minima dei suoli (seminativo e colture arboree)
- BCAA9:
 - Rottura prati permanenti

L'allegato n. 1 alla presente circolare, relativamente all'AMS, contiene il dettaglio sia degli interventi totalmente monitorabili che i soli impegni o condizioni di ammissibilità monitorabili per ogni singolo intervento ("Allegato 1 - Tabella Controllabilità Impegni AMS (versione 2025)"). I contenuti del predetto allegato sono stati elaborati tenendo in considerazione anche i contributi trasmessi dagli

Organismi Pagatori e dalle Regioni/Province Autonome al fine di adattare la procedura di AMS alle specificità e realtà territoriali.

4. Procedura dell'AMS

La classificazione degli appezzamenti dichiarati dagli agricoltori è automatica e deriva dall'analisi dei diversi *marker* (o indicatori) utilizzati, i quali si basano su un'elaborazione del satellite *Sentinel-2*. Nello specifico gli indicatori permettono di verificare, per ogni appezzamento contenuto nella domanda geospaziale, il *marker* relativo a:

➤ **Attività agricola minima:**

- aratura;
- crescita regolare della coltura;
- sfalcio (multiplo);
- vegetazione;
- raccolto;
- espianto;
- rottura dei prati permanenti;
- riconoscimento colturale (rilevato con l'AMS2, a valle dell'AMS1);
- abbandono, ove applicabile su base multi-annuale (rilevato con AMS2 sulle superfici a seminativo e pascoli).

➤ **Compatibilità con la coltura dichiarata (AMS1 e AMS2)**

Sono prodotti ulteriori indicatori per la conferma della coltura rilevata mirati alla verifica della presenza delle sottoelencate colture nel periodo considerato, finalizzati al monitoraggio degli interventi che richiedono la compatibilità colturale (si rimanda all'allegato 1 – Riconoscimento colturale AMS1 e AMS2):

- frumento duro;
- leguminose;
- soia (I e II raccolto);
- oleaginose (colza e girasole);

- riso;
- barbabietola da zucchero;
- pomodoro;
- erbaio di leguminose eccetto soia (I e II raccolto);
- agrumi;
- olivo;
- vite;
- altre coltivazioni arboree;
- boschi;
- pascoli;
- altri cereali;
- altre coltivazioni seminate/erbacee;
- serre e non agricolo;
- superfici agricole ritirate dalla produzione.

➤ **Sviluppo Rurale, Eco-schemi e Condizionalità rafforzata (BCAA)**

- Inerbimento colture permanenti (Eco-schema 2);
- Presenza mellifere in campo nel periodo obbligatorio (seminativi) (Eco-schema 5);
- Terreno a riposo (Eco-schema 5.1)
- Riconoscimento colturale (tutto lo Sviluppo Rurale incluse le MISURE 10, 11 e 13 del PSR 2014/2022, Eco-schema 4 ed Eco-schema 5.1,);
- Sfalci multipli (come per il BISS anche per SRA07, SRA08, SRA09, SRA26);
- Cover crop (SRA 06);
- Bruciatura delle stoppie (BCAA3);
- Rottura dei prati permanenti (come per il BISS, anche per BCAA1, BCAA9);
- Copertura minima dei suoli per seminativi e arboree (BCAA 6).

L'AMS opera sui poligoni della domanda geospaziale forniti dagli Organismi pagatori, completi dei loro attributi dichiarativi, per verificare il rispetto dell'impegno in termini di attività agricola svolta. Per ciascuna domanda presentata all'Organismo pagatore competente, tutti gli appezzamenti afferenti agli interventi di aiuto a superficie monitorati sono, quindi, sottoposti ai processi di valutazione dei dati satellitari (*Sentinel-1* e *Sentinel-2*) e ad ognuno di questi vengono attribuiti gli indicatori (*marker*) come sopra specificato.

5. Procedura di interscambio e sistema di colori

Le superfici (parcelle agricole) oggetto di domanda grafica sono trasmesse dagli Organismi pagatori ad AGEA Coordinamento attraverso il sistema di interscambio in uso al fine di poter attivare, tempestivamente, la procedura AMS. Una volta ricevute le suddette parcelle da parte degli Organismi pagatori, entro 10 giorni dalla ricezione delle stesse, AGEA Coordinamento avvia le operazioni di elaborazione dei dati e di restituzione dei rispettivi esiti come segue.

Ai sensi dell'art. 9 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, come per la Campagna 2024, anche per l'anno di domanda 2025 e seguenti sono sottoposti all'AMS gli interventi interamente monitorabili, nonché specifici impegni/condizioni di ammissibilità.

L'analisi AMS, effettuata tramite i marker o gli indicatori, per ciascuna parcella dichiarata restituisce un esito sintetizzato nelle c.d. "bandierine" che seguono il seguente sistema di colori:

- **Bandierina verde:** esito conclusivo e positivo del monitoraggio AMS;
- **Bandierina gialla:** esito non conclusivo del monitoraggio AMS (per le quali è terminato il periodo massimo di osservazione);
- **Bandierina rossa:** esito conclusivo e negativo del monitoraggio AMS. Ai sensi dell'art. 16 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, le superfici contrassegnate con bandierine "rosse" non possono essere oggetto di pagamento e necessitano di una apposita comunicazione all'agricoltore (come specificato nel paragrafo successivo del presente testo unico);
- **Bandierina bianca:** esito non presente in quanto il periodo del ciclo fenologico della coltura della parcella interessata non è concluso.

A tal proposito, per ogni ElCO è assegnata una bandierina con colore diverso in funzione dell'esito AMS; pertanto, a un intervento con un solo ElCO verrà attribuita una sola bandierina.

Nel caso in cui un solo intervento abbia n. ElCO (di cui alcuni monitorabili con AMS e altri no), esso

riceverà le bandierine solo per gli ELCO monitorabili, i cui esiti, corredati dai relativi set di informazioni, verranno restituiti agli Organismi pagatori.

Si precisa che questi esiti, da soli, non determinano il pagamento dell'impegno: difatti, nel caso in cui l'AMS non monitori tutti gli impegni di un intervento, ciascuno **OP utilizzerà tali esiti e i relativi set di informazioni AMS unitamente agli esiti di altri controlli** (es. AMM, OTS) **per generare l'esito definitivo dell'appezzamento che ne determinerà l'ammissibilità o meno al pagamento.**

6. Trattamento bandierine rosse

Gli Organismi pagatori sono tenuti a comunicare l'esito delle bandierine rosse agli agricoltori interessati, a mezzo *pec* o altra modalità di comunicazione avente valore legale, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 8, del Reg. (UE) n. 2022/1173 e dell'art. 16, comma 1, del DM 4 agosto 2023 n. 410739. La comunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni minime:

- a) le superfici per le quali non risultano rispettate le condizioni di ammissibilità pertinenti;
- b) l'eventuale presenza di superfici non ammissibili o cambiamenti della categoria di superficie agricola;
- c) le modalità per adeguare o ritirare la domanda iniziale sulla base degli esiti AMS oppure per fornire prove documentali o geolocalizzate aggiuntive al fine dell'ottenimento della relativa revisione.

Ai CAA che hanno ricevuto mandato da parte degli agricoltori deve essere trasmesso l'elenco delle comunicazioni *pec* di cui sopra.

A fronte del ricevimento della comunicazione dell'esito negativo (bandierina rossa) dell'AMS, **l'agricoltore può alternativamente:**

1. **accettare l'esito entro 15 giorni** di calendario precedenti la data dei pagamenti degli anticipi o dei saldi, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173, senza apportare alcuna modifica alla domanda presentata. In tal caso, l'agricoltore può percepire il pagamento sul resto della domanda, senza l'applicazione di sanzioni. Tale procedura si applica ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2022/1173 che consente, al fine di agevolare la semplificazione amministrativa, di apportare in automatico le correzioni necessarie alla parte della domanda di aiuto interessata dall'inosservanza. Qualora il beneficiario non concordi con la correzione automatica proposta, può manifestare il proprio disaccordo come previsto dai successivi punti;

2. **presentare la domanda di modifica di pari superficie per ciascun intervento o in riduzione entro 15 giorni di calendario precedenti la data dei pagamenti degli anticipi o dei saldi**, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173. In tal caso l'agricoltore apporta una modifica al piano colturale grafico e alla relativa domanda geospaziale alla luce dell'inosservanza rilevata dall'AMS e può percepire il pagamento, senza l'applicazione di sanzioni;

3. **contestare l'esito dell'AMS fornendo prove aggiuntive** che permettano di dimostrare la correttezza della sua dichiarazione iniziale, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 8, del Reg. (UE) 2022/1173. In tal caso l'agricoltore, attraverso opportune evidenze (foto geotaggate, documentazione amministrativa/fiscale/contabile delle operazioni colturali/attività agricola svolta o altre prove equivalenti), contesta l'esito AMS (falso rosso negativo) che non necessita la modifica delle dichiarazioni già rese (nel caso di specie il piano colturale grafico e la relativa domanda geospaziale rimangono invariate). L'Organismo pagatore esegue l'istruttoria dell'istanza e, se accetta le prove aggiuntive fornite dal beneficiario, procede con la sola correzione della bandierina da rossa a verde senza modificare il piano colturale grafico e la relativa domanda geospaziale, dandone apposita comunicazione ad AGEA coordinamento.

Tale istanza di contestazione e riesame può essere presentata in qualsiasi momento, comunque entro e non oltre il 31 marzo successivo all'anno di presentazione della domanda, considerato che il termine ultimo per i pagamenti riconosciuti dalla Commissione Europea è fissato al successivo 30 giugno e che prima del pagamento è necessario determinare gli importi unitari definitivi erogabili per i vari interventi a superficie, sulla base delle istruttorie definitive eseguite dagli Organismi pagatori, nonché eseguire le verifiche sul rispetto dei *plafond* di spesa previsti dal Piano Strategico Nazionale.

Qualora il procedimento di riesame non si concluda prima del pagamento dell'aiuto, compreso l'anticipo o si concluda negativamente, l'agricoltore può percepire il pagamento sul resto della domanda, con l'applicazione di riduzioni e sanzioni di cui al Dlgs. n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modificazioni e integrazioni, che potranno essere annullate all'esito dell'istruttoria svolta dall'Organismo pagatore come sopra indicato.

Il medesimo trattamento si applica al beneficiario che non contesta espressamente l'esito e rimane inerte.

7. Trattamento delle bandierine “gialle”

Le superfici derivanti dal monitoraggio dell’AMS1 con esito non conclusivo (bandierine gialle) vengono richiamate automaticamente dal sistema AMS2, per essere così riprocesate in maniera automatizzata per il ricalcolo dei marker mediante l’utilizzo delle immagini Sentinel ad alta risoluzione con pixel uguale o inferiore a 2,5 mt. Qualora il riprocessamento di tali superficie con AMS2 non dovesse restituire un esito definitivo (bandierina rossa o verde), ai sensi dell’art. 19 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, tali parcelle contrassegnate ancora con bandierine gialle sono considerate ammissibili al pagamento (diventando “verdi”) al verificarsi delle condizioni qui di seguito riportate:

Le bandierine gialle residuali dopo le analisi satellitari effettuate dall’AMS2 potranno essere trasformate:

- a. in **bandierine verdi**, nel caso in cui i relativi appezzamenti siano coerenti con i corrispondenti dati presenti nel SIPA.
- b. in **bandierine rosse**, nel caso in cui i relativi appezzamenti **NON** siano coerenti con i corrispondenti dati presenti nel SIPA.

Si precisa che **la verifica di congruenza degli appezzamenti con esito non conclusivo con il SIPA è un’attività a carico di ciascun OPR in applicazione dell’articolo 19 del DM n. 410739 del 4/08/2023**, anche e soprattutto per il fatto che il SIPA viene reso disponibile e operativo in periodi differenti tra gli stessi OPR.

Gli esiti attribuiti dagli OPR mediante l’operazione di verifica di congruenza con il SIPA dovranno ovviamente essere trasmessi ad AGEA Coordinamento, utilizzando a tal fine gli appositi servizi offerti dalle API di interoperabilità.

8. Esiti pre-marker per consentire agli Organismi pagatori il pagamento di anticipi/saldi

Per alcuni interventi (così come riportato nella Tabella di Controllabilità degli Impegni AMS 2025 - Allegato 1 del presente Testo Unico) per i quali il periodo di osservazione non si è ancora concluso, protraendosi fino all’anno successivo a quello di domanda, e che non hanno ricevuto una bandierina rossa, Agea Coordinamento procederà alla trasformazione anticipata delle bandierine bianche in verdi (restituendo agli Organismi pagatori dei pre-marker) ai fini del pagamento dell’anticipo e/o dei saldi. Si sottolinea che, per queste parcelle, l’AMS continuerà l’analisi fino al termine del periodo di osservazione così da poter assegnare la bandierina definitiva. Nel caso in cui, rispetto all’esito del pre-marker, tale bandierina restituisca un esito definitivo negativo che concorra alla definizione di una bandierina rossa, ciascuno OP dovrà recuperare le somme corrisposte.

Dunque, Agea Coordinamento, con successiva apposita nota, provvederà a comunicare le date relativamente agli esiti dei pre-marker degli interventi di seguito riportati:

- per le superfici richieste a Prati Pascoli e Colture arboree richieste a premio:
 - Base (BISS);
 - Giovani;
 - SRB (Sviluppo Rurale);
 - MISURE 10, 11 e 13 della vecchia programmazione 2014-2022
- Eco-schema 2.

Si ricorda che, **esclusivamente per gli OP extra-SIAN**, gli esiti dei pre-marker saranno disponibili per il download tramite le API REST dei servizi di interoperabilità.

9. Monitoraggio del rischio di abbandono delle superfici a prato permanente/pascolo e a seminativo

Il monitoraggio del rischio di abbandono delle superfici a prato permanente/pascolo e a seminativo, introdotto a partire dalla Campagna 2024 con la Circolare Agea prot. n. 94668 del 13.12.2024 (integrata e sostituita dalla presente), si è reso necessario anche in virtù dell'indagine di audit AA/2022/010/IT della Commissione Europea che ha proposto, tra l'altro, una rettifica finanziaria a carico dell'Italia – di cui al punto 1.1.1.2. lettera (d) della nota della Commissione Europea n. 7955453 del 22 novembre 2023 – in quanto *non erano state attivate efficaci procedure di rilevamento del rischio dell'abbandono delle terre e senza che nel SIPA venissero evidenziati sistematicamente tali casistiche*.

Ai fini dell'individuazione degli ambiti di applicazione del marker del rischio di abbandono, si rimanda alle definizioni di “seminativo”, “pascolo” e “attività agricola” riportati all'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 660087 del 23/12/2022.

Durante l'anno di domanda 2024 sono stati implementati e sviluppati degli algoritmi di *Machine Learning* per il rilevamento automatico del suolo a rischio di abbandono delle terre anche grazie alla collaborazione del Centro di Ricerca della Commissione Europea di Ispra.

Il marker del rischio di abbandono delle terre viene utilizzato su base multi-annuale **su tutto il territorio nazionale, già a partire dalla Campagna 2024 e successive**, sulle geometrie a seminativo e a prato permanente/pascolo dichiarate nelle domande geospaziali (GSA) e, quindi, **per tutti gli interventi/impegni relativi sia a DU che a SR**.

Il **periodo temporale** considerato per il monitoraggio **va da ottobre del primo anno di osservazione a settembre del terzo anno di osservazione**.

Nel caso in cui il rischio abbandono evidenziato dal marker dovesse essere confermato come abbandono (secondo le modalità descritte in seguito), tale informazione andrà ad aggiornare il SIPA. L'algoritmo assume le seguenti caratteristiche:

- **Differenziazione per uso del suolo:**
 - Seminativi;
 - Prati permanenti/pascoli.
- **Apprendimento delle specificità regionali:**
 - Riconoscimento del contesto geo-morfologico e climatico della regione.
- **Apprendimento delle specificità temporali:**
 - Riconoscimento del *trend* climatico annuale.

L'algoritmo classifica i singoli *pixel* secondo **l'andamento della curva annuale**.

Pertanto, di seguito si riportano le tipologie delle curve relative ai diversi ambiti di applicazione (seminativi e prati permanenti/pascoli):

- **Una curva con andamento “pendente”** restituisce l'evidenza di una lavorazione/manutenzione o di un'attività più o meno profonda a seconda dell'intervento effettuato, in entrambi gli ambiti di applicazione (sia nei seminativi che nei prati permanenti/pascoli).
- **Una curva con un andamento costante basso evidenzia:**
 - per i **seminativi** un suolo nudo che non è coperto da terreno ad uso agricolo;
 - per i **prati permanenti/pascoli** un suolo nudo o coperto da una tara rocciosa.
- **Una curva con andamento costante alto invece, evidenzia:**
 - per i **seminativi** un suolo coperto costantemente da una vegetazione molto fitta che, se lasciata negli anni, segnala un rischio di abbandono per eccesso vegetativo;
 - per i **prati permanenti/pascoli** un suolo coperto da una tara erbacea/cespugliata/arborea/arbustiva.

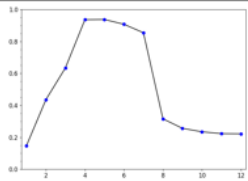
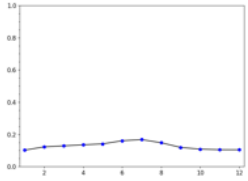
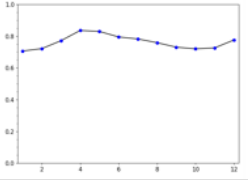
Tipologia curva	Applicato nei seminativi:	Applicato nei prati permanenti/pascoli:
Curva «pendente» 	Evidenza di lavorazione/manutenzione o attività più o meno profonda a seconda dell'intervento effettuato	
Curva costante bassa 	Suolo nudo e non coperto da terreno ad uso agricolo	Suolo nudo o coperto da tara rocciosa
Curva costante alta 	Suolo coperto costantemente da vegetazione molto fitta che, se ripetuta negli anni, segnala rischio abbandono per eccesso vegetativo	Suolo coperto da tara erbacea/cespugliata/arborea/arbustiva

Tabella 1: *detection Rischio Abbandono tramite IA su serie pluriennali – tipologie di curve e ambiti di applicazione*

9.1 Criteri di rischio e restituzione degli esiti

Rispetto all'ambito di applicazione (superfici a seminativi o prati permanenti/pascoli), viene assegnato un diverso **criterio di rischio di abbandono** delle terre con la restituzione di un **esito**.

Come sopra anticipato, il **periodo temporale** considerato per il monitoraggio **va da ottobre del primo anno di osservazione a settembre del terzo anno di osservazione**.

A titolo esemplificativo si riporta qui di seguito il periodo temporale del monitoraggio continuo delle superfici con rischio di abbandono delle terre per l'annualità 2025:

- **Anno 1:** Ottobre 2022 – Settembre 2023
- **Anno 2:** Ottobre 2023 – Settembre 2024
- **Anno 3:** Ottobre 2024 – Settembre 2025

Esiti marker per le superfici a seminativi

Per i **seminativi** viene segnalato un **rischio di abbandono** quando, per tutti gli anni delle serie pluriennale, per l'appezzamento l'elaborazione evidenzia un andamento della curva costante basso o alto. Gli **esiti possibili**, in questo ambito di applicazione, sono: "Mantenuto" (OK), "Rischio abbandono" (per suolo nudo o per eccesso vegetativo) (KO) e "Non discriminante".

Nello specifico:

- **Esito “Mantenuto”**: rileva un’attività in almeno un anno della serie pluriennale;
- **Esito “Rischio abbandono”** rileva:
 - una mancata attività per tutti gli anni con rilevamento di curve costanti basse **(suolo nudo)**;
 - una mancata attività per tutti gli anni con rilevamento di curve costanti alte **(eccesso vegetativo)**
- **Esito “Non discriminante”**: rileva un appezzamento di piccole dimensioni o senza una precisa distinzione delle curve. In questo caso, il marker non restituisce un esito, pertanto l’esito conclusivo AMS dell’appezzamento verrà calcolato sulla base degli altri marker/indicatori, come previsto dalla presente circolare.

Esiti marker per le superfici a prati permanenti/pascoli

Per i **prati permanenti/pascoli**, invece, viene segnalato un **rischio di abbandono** quando vi è una **violazione costante della percentuale di tara (intesa sia come aumento costante, negli anni, di rocce e di bosco che, anche, della vegetazione erbacea/cespugliata/arbustiva/arborea) e, quindi, una diminuzione del suolo elegibile** per tutti gli anni della serie pluriennale.

Gli **esiti** possibili sono: **“Mantenuto” (OK)** e **“Rischio abbandono” (KO)**.

Nello specifico:

- **Esito “Mantenuto”**: rileva che la tara rientra sempre nella percentuale dichiarata e non è crescente oltre i limiti imposti;
- **Esito “Rischio abbandono”**: rileva una violazione costante della tara o con tara in aumento oltre il limite, a fronte dell’andamento costante piatto delle curve.

Esempio 1:

Appezzamento con tara dichiarata fino al 50% dove, nel corso delle annualità monitorate, la tara è in continuo aumento ma non supera la tara dichiarata:

- Anno 1: Ottobre 2022 – Settembre 2023 → Tara rilevata 30%
- Anno 2: Ottobre 2023 – Settembre 2024 → Tara rilevata 35%
- Anno 3: Ottobre 2024 – Settembre 2025 → Tara rilevata 40% → **Esito marker OK**

Esempio 2:

Appezamento con tara dichiarata fino al 50% dove, nel corso delle annualità monitorate, la tara è in continuo aumento e supera la tara dichiarata:

- Anno 1: Ottobre 2022 – Settembre 2023 → Tara rilevata 45%
- Anno 2: Ottobre 2023 – Settembre 2024 → Tara rilevata 50%
- Anno 3: Ottobre 2024 – Settembre 2025 → Tara rilevata 55% → **Esito marker KO**

Ambito	Criteri rischio abbandono	Possibile esito
Seminativi	Viene segnalato rischio abbandono quando per tutti gli anni della serie pluriennale la maggior parte dell'appezzamento presenta un andamento costante basso o alto	• Mantenuto: attività in almeno un anno della serie pluriennale • Rischio abbandono per: ○ Suolo nudo: mancata attività per tutti gli anni con rilevamento di curve costanti basse ○ Eccesso vegetativo: mancata attività per tutti gli anni con rilevamento di curve costanti alte ○ Non discriminante: appezzamento di piccole dimensioni o senza una precisa distinzione delle curve
prati permanenti/pascoli	Violazione costante della percentuale di tara o diminuzione del suolo non tara per tutti gli anni della serie pluriennale	• Mantenuto: tara rientra sempre nella percentuale dichiarata e non è crescente oltre i limiti imposti • Rischio abbandono: violazione tara ripetuta e/o in aumento

Tabella 2: *detection Rischio Abbandono tramite IA su serie pluriennali – ambiti di applicazione e possibili esiti*

9.2 Gestione amministrativa degli esiti

Il marker del rischio di abbandono delle terre restituisce i seguenti esiti che verranno gestiti come di seguito.

- 1. Esiti OK:** l'esito “**mantenuto**” sia per i seminativi che per i prati permanenti/pascoli attesta l'assenza del rischio di abbandono sull'appezzamento per l'anno di campagna considerato.

In questo caso, si fa presente che **tale esito** è un esito tecnico finalizzato al monitoraggio e alla verifica della presenza o meno del rischio di abbandono delle superfici e, dunque, **non è da considerarsi determinante ai fini dell'esito generale e conclusivo AMS (bandierina) teso al pagamento del premio PAC**. Ad esempio, l'assenza del rischio abbandono non implica il

pagamento della domanda di aiuto che rimane subordinato a tutti gli altri marker AMS per i diversi interventi/impegni monitorati (sia DU che SR).

2. **Esiti KO:** l'esito "rischio abbandono" (sia per seminativi che per prati perm./pascoli) attesta la **presenza del rischio di abbandono sull'appezzamento per l'anno di campagna considerato.**

In questo caso, l'esito del marker è determinante ai fini dell'esito generale e conclusivo AMS e genera una bandierina rossa. Ad esempio, nel caso in cui un appezzamento ha avuto un esito KO per il rischio abbandono ma, per altri interventi/impegni (sia DU che SR) ha ricevuto dei marker AMS positivi, **l'esito conclusivo finalizzato al pagamento è determinato esclusivamente dall'esito KO del marker rischio abbandono e produrrà una bandierina rossa.**

Gli Organismi pagatori sono tenuti a **comunicare l'esito della bandierina rossa** agli agricoltori interessati con le modalità indicate nel paragrafo 6 della presente circolare.

Pertanto, nel caso del ricevimento di una **bandierina rossa (esito KO)**, **entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di domanda** (ad esempio per la domanda del 2025 il termine ultimo sarà il 31/03/2026), **il produttore può alternativamente:**

- a) **Accettare l'esito (bandierina rossa)** del marker rischio abbandoni: in questo caso il rischio di abbandono viene consolidato come "abbandono" e, pertanto, **le superfici contrassegnate con bandierine "rosse" non potranno essere oggetto di pagamento nella domanda della campagna interessata e né potranno essere richieste a premio negli anni di domanda successivi all'accertamento;**
- b) **Contestare l'esito (bandierina rossa)** del marker rischio abbandoni attivando il Back Office dell'Organismo pagatore di competenza.

Nel caso in cui, entro la data sopra citata, il produttore non dia riscontro a nessuna delle due scelte alle lettere precedenti, verrà confermato l'esito restituito dal marker AMS e, quindi, il rischio di abbandono verrà consolidato come "abbandono".

Nei casi indicati alla lettera a), esclusivamente per richiedere a premio le superfici negli anni di domanda successivi all'accertamento, e alla lettera b), l'esito KO potrà essere modificato **solo in presenza di prove oggettive** che dimostrino l'effettivo mantenimento dell'appezzamento interessato. Pertanto, per richiedere la modifica dell'esito KO **il**

produttore dovrà presentare un'istanza di riesame entro il 15 maggio di ogni anno, attivando il Back Office dell'Organismo pagatore di competenza (per ulteriori specifiche si rimanda al punto 8.3 della presente circolare). Le foto geotaggate verranno riportate nel SIPA.

9.3 Gestione della contestazione bandierina rossa del marker rischio abbandoni tramite Back Office

A fronte del ricevimento della comunicazione via pec della bandierina rossa del marker, l'agricoltore che contesta tale esito entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello di domanda, attiva il Back Office dell'Organismo pagatore di competenza.

Il Back Office dell'Organismo pagatore competente, a fronte della contestazione, valuta sia le evidenze fornite dal produttore (prevalentemente foto geotaggate) che tutte le eventuali informazioni a disposizione (serie delle immagini satellitari HR e immagini ricampionate a 2,5 m; le ortofoto Agea dell'ultimo anno), al fine di accettare o rifiutare la contestazione del produttore.

- A. **Se il Back Office accetta la contestazione**, dando ragione all'agricoltore, il rischio dell'abbandono rientra e si annulla l'esito conclusivo (bandierina rossa) da esso generato. **Tuttavia, questo non determina automaticamente una bandierina verde finalizzata al pagamento**, poiché il nuovo esito conclusivo dovrà essere calcolato in funzione degli altri esiti AMS riferiti agli altri interventi/impegni (sia DU che SR) monitorati per quello stesso appezzamento, seguendo quanto disciplinato dalla presente circolare.
- B. **Se il Back Office rifiuta la contestazione**, il rischio di abbandono viene consolidato come "abbandono" e, pertanto, le superfici contrassegnate con bandierine "rosse" nell'anno di domanda non potranno essere oggetto di pagamento, né potranno essere richieste a premio nell'anno di domanda successivo.

Ad esempio, se per l'anno di domanda 2025 l'esito del Back Office ha rifiutato la contestazione del produttore, l'appezzamento non verrà pagato per il 2025, né potrà essere richiesto a premio per il 2026.

Tuttavia, qualora il produttore volesse richiedere a premio per l'anno successivo (quindi in questo esempio, per il 2026) tale appezzamento contrassegnato come "abbandonato", dovrà presentare un'istanza di riesame entro il 15 maggio di ogni anno dimostrando il ripristino dell'eleggibilità delle superfici.

9.4 Codici GIS, layer abbandono e aggiornamento Nuovo SIPA

Una superficie identificata come abbandonata viene quindi registrata nel GIS con specifici codici di uso del suolo, quali:

- 667 – seminativi abbandonati;
- 639 – prati permanenti/pascoli abbandonati.

Tutte le operazioni disciplinate nella presente circolare genereranno, a livello nazionale, tramite processi standard già in essere, l'aggiornamento del SIPA originando, così, un "Layer abbandono per i seminativi" e un "Layer abbandono per i prati permanenti/pascoli".

Affinché le superfici classificate nel GIS come abbandonate (sia per i seminativi che per i prati/pascoli) vengano ripristinate ad uso agricolo e vengano quindi considerate ammissibili ai fini dei pagamenti PAC, **è necessario che**, come già indicato nel precedente paragrafo 8.3 di questa circolare, **il produttore presenti un'istanza di riesame entro il entro il 15 maggio di ogni anno, attivando il Back Office dell'Organismo pagatore di competenza.**

Si precisa che il ripristino della superficie abbandonata non avverrà in automatico mediante il monitoraggio dell'AMS, ma solo ed esclusivamente attraverso la presentazione dell'istanza di riesame da parte del produttore come sopra indicato.

Pertanto, l'appezzamento presente nel "Layer abbandono" potrà essere modificato solo in presenza di prove oggettive (prevalentemente foto geotaggate) fornite dal produttore che dimostrino detto ripristino ad uso agricolo. Le foto geotaggate verranno riportate nel SIPA.

Infine, con riferimento all'articolo 3 della Circolare Agea n. 17308 del 2 marzo 2020, "le superfici non mantenute da tre anni ritenute abbandonate" sono considerate valide, ai fini dell'erogazione degli aiuti comunitari, fino all'anno di domanda 2023.

Esempi di rilevamento del rischio abbandono e dell'abbandono

Nel seguito sono mostrati due esempi di domande elaborate con relativo esito del marker e spiegazione all'interpretazione in corrispondenza di un esito di tipo mantenuto e di un esito con rischio abbandono.

Per ciascun esempio viene riportata l'ultima ortofoto aerea disponibile (2022) e, a titolo di confronto, è stata utilizzata un'immagine più recente (2024 – fonte Google Satellite); in aggiunta, sono mostrate le curve NDVI delle tre annualità monitorate ed elaborate dall'algoritmo.

Esempio 1: nella figura sottostante, è mostrato un appezzamento di tipo seminativo delineato dal perimetro in rosso. L'algoritmo, elaborando le curve NDVI al suo interno per ciascuna annualità e aggregando gli esiti annuali in un unico esito pluriennale, certifica che il suolo è stato oggetto di lavorazione e quindi non evidenziando il rischio abbandono. Come si evince dalle foto, tale esito rispecchia la realtà in quanto il campo presenta segni evidenti di lavorazione per tutto il periodo di monitoraggio; analogamente, le curve NDVI mostrano un andamento estremamente "pendente" con tratti ascendenti e discendenti a testimoniare le varie fasi del ciclo fenologico della coltura (raccolto, crescita, sfalcio, ecc.).

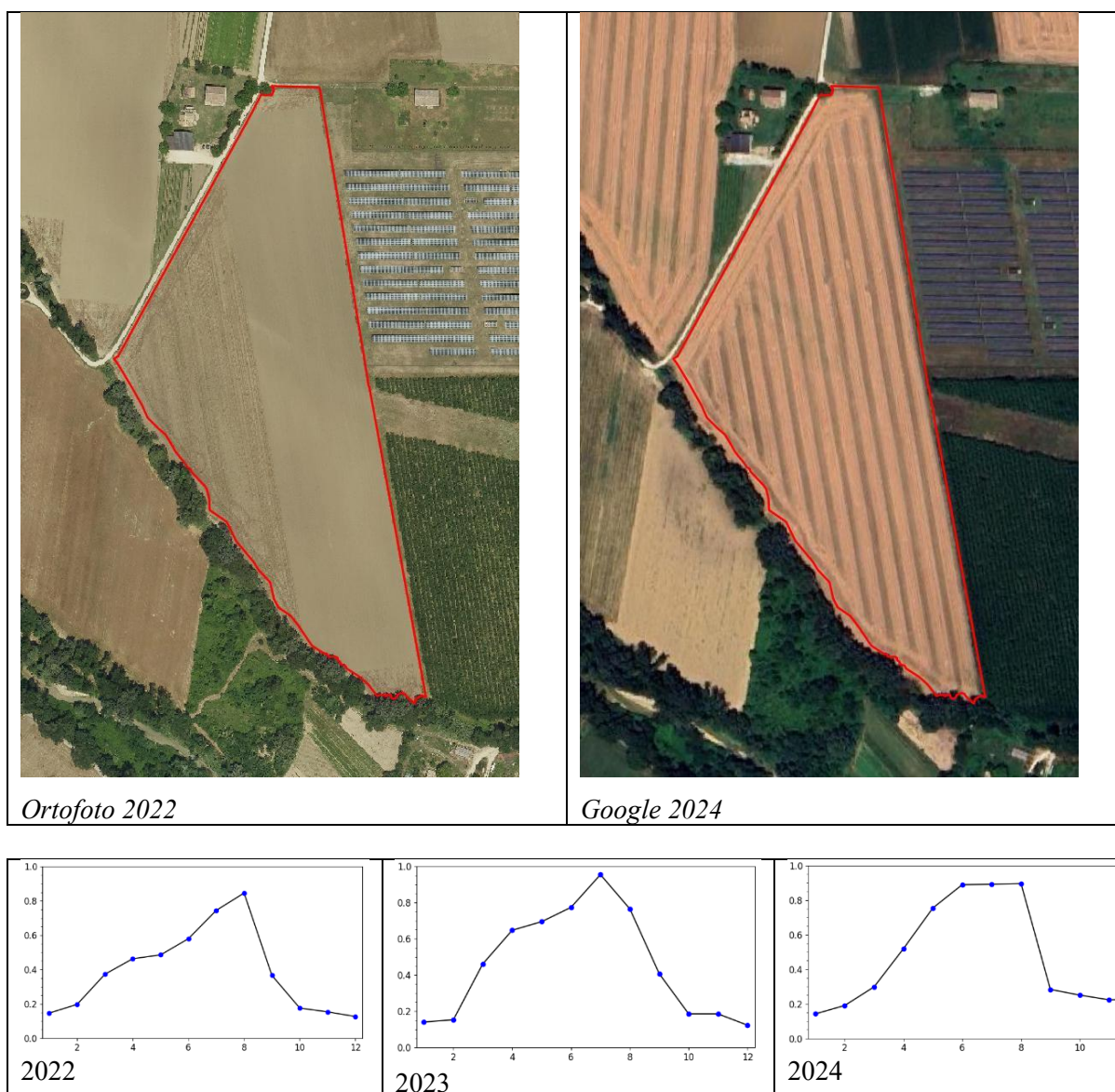


Figura 1: appezzamento dichiarato a seminativo con mantenimento dell'attività agricola (non a rischio di abbandono)

Esempio 2: nella figura sottostante, è mostrato invece sempre un appezzamento di tipo seminativo che, tuttavia, viene etichettato dall'algoritmo di *Machine Learning* come a rischio abbandono per eccesso di vegetazione.

Questo particolare tipo di rischio (eccesso vegetativo) viene emesso quando l'algoritmo rileva che il terreno è coperto da suolo vegetativo ma che, per condizioni di mancata lavorazione, presenta un'evoluzione temporale esclusivamente naturale, ovvero soggetta a lievi fluttuazioni dovuti alla graduale crescita e decrescita della vegetazione legata ai possibili eventi climatici dell'area.

L'immagine del 2022 mostra una situazione di rischio abbandono nelle sue fasi iniziali in quanto, la vegetazione spontanea presente sul terreno non è molto folta e vigorosa (tipica dell'abbandono avanzato), elemento che invece si riscontra nell'immagine 2024.

La curva NDVI mostra un andamento prevalentemente piatto e costante con sporadiche e lievi fluttuazioni, segno che la superficie non è stata soggetta a lavori agricoli. Tale andamento risulta ripetuto in tutte le annualità esaminate, producendo infine l'esito pluriennale di rischio abbandono.

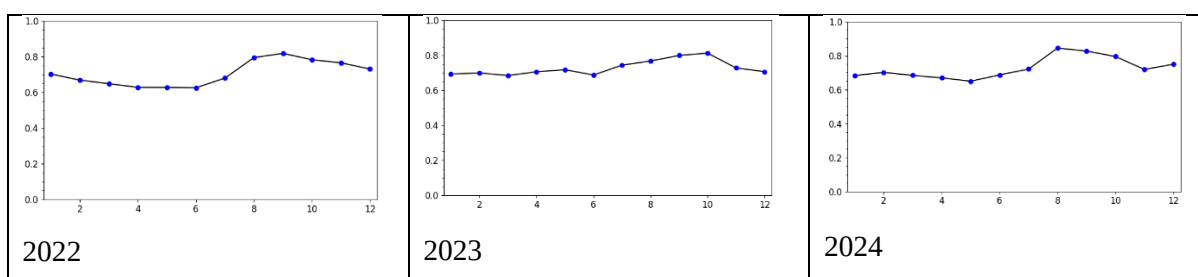


Figura 2: appezzamento dichiarato a seminativo con eccesso vegetativo (a rischio di abbandono)

10. Monitoraggio dell'Eco-schema 4 “Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento”

L'Eco-schema 4 “Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento” è stato introdotto nel sistema di monitoraggio AMS a partire dalla Campagna 2024 con la Circolare Agea prot. n. 21408 del 13.03.2025 (integrata e sostituita dalla presente), reso necessario anche in virtù della specifica richiesta della Commissione Europea.

Il monitoraggio delle domande geospaziali presentate all'interno dell'impegno dell'Eco-schema 4 (ECO4) si avvale anche degli algoritmi di Intelligenza Artificiale del Riconoscimento Colturale AMS, i quali consentono di verificare, per l'anno di campagna corrente, la coerenza dell'occupazione del suolo dichiarata dai produttori nelle domande; in aggiunta all'esito del riconoscimento colturale, viene effettuata una sovrapposizione grafica che permette di derivare la superficie di sovrapposizione tra le due annualità e, inoltre, di verificare se tale sovrapposizione rispetti i criteri di avvicendamento imposti dall'Eco-schema.

10.1 Procedura per il monitoraggio AMS dell'Eco-schema 4 “Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento” – Campagna 2025 e successive

Il monitoraggio AMS dell'Eco-schema 4 “Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento” viene effettuato da settembre dell'anno di domanda, monitorando tutte le domande interessate dall'impegno per la Campagna in corso. Successivamente verranno calcolate le sovrapposizioni grafiche del biennio monitorato (ad esempio 2024-2025), fornendo le relative informazioni agli Organismi pagatori. La procedura adottata si articola in due fasi, consistenti nel riconoscimento colturale e nella sovrapposizione geospaziale tramite un apposito software, le cui risultanze vengono successivamente trasmesse agli Organismi pagatori per la determinazione dell'esito definitivo (bandierina).

La procedura di sovrapposizione grafica, con i relativi criteri, è riportata nel seguente sottoparagrafo.

10.1.1. I criteri dell'avvicendamento dell'Eco-schema 4

L'ECO4 prevede regole di avvicendamento al fine di garantire rotazioni colturali che includano una coltivazione di tipo migliorativo o da rinnovo per poter ripristinare le proprietà benefiche del terreno a seguito di coltivazioni depauperanti.

Pertanto, per ogni coltura dichiarata e richiesta a premio per l'ECO4, è possibile associare una descrizione riguardante la tipologia che assume uno dei seguenti valori, indicati esplicitamente nel file Excel in allegato al documento:

- **Depauperante**
- **Miglioratrice (Leguminose)**
- **Da rinnovo**
- **Pluriennale depauperante**
- **Pluriennale miglioratrice**

Alternativamente, l'informazione è presente nella tabella Matrice DU (colonna BM).

Per le colture pluriennali il cui ciclo abbia interessato le due annualità richieste con Eco4 l'impegno viene assolto "*ipso facto*"; mentre nel caso in cui il ciclo pluriennale si concluda nel primo anno di impegno (ad esempio 2024) e inizi un nuovo ciclo pluriennale nel secondo anno (2025) è necessario verificare se si tratti di coltura depauperante o miglioratrice (secondo quanto riportato nella tabella 3); mentre, per le altre colture è necessario monitorare la corretta rotazione colturale.

Inoltre, fatta eccezione per le colture pluriennali, indipendentemente dalla tipologia, l'ECO4 **vieta la mono-successione, ossia che venga ripetuta nei due anni consecutivi colture appartenenti al medesimo genere botanico**. Tale informazione si trova nella tabella di Catalogo AGEA Occupazioni (colonna Y).

La procedura di sovrapposizione prevede il monitoraggio anche delle superfici per le quali, in una delle due campagne, non essendo stata presentata domanda per l'ECO4 non hanno prodotto sovrapposizioni, determinando le seguenti casistiche:

- **Non ammissibile: Appezzamento presente nel primo anno di domanda con Eco 4 (ad esempio 2024) ma l'impegno non viene confermato nella domanda dell'anno successivo (ad esempio 2025);**
- **Ammissibile: Appezzamento presente nel secondo anno di domanda (ad esempio 2025) con impegno ECO4 (ma non richiesto a premio per l'ECO4 nella domanda 2024); in questo caso l'impegno è al primo anno ed è stato introdotto nel 2025.**

Si ricorda che, così come stabilito dalla Circolare Agea di Coordinamento prot. N. 84514 del 09/11/2024, nel caso in cui durante il periodo di esecuzione della rotazione biennale il beneficiario ceda totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, se il cessionario subentra nell'impegno in corso, l'Eco 4 sarà ritenuto rispettato previa verifica delle condizioni di ammissibilità e del mantenimento dell'impegno stesso.

È necessario, pertanto, distinguere tra:

- Superficie che ha terminato il biennio 2023-2024 e che ripresenta domanda anche nel 2025, al primo anno di impegno del biennio successivo;
- Superficie che ha iniziato il biennio nel 2024 e che, pertanto, deve proseguire anche nel 2025, al secondo anno di impegno.

10.1.1.1. Superficie che ha iniziato il biennio nel 2024

Per questa tipologia di superficie, i criteri di avvicendamento ECO4 sono gli stessi applicati nel biennio 2023-2024. Di seguito sono riportati i criteri di avvicendamento ECO4 per questa tipologia:

Tipologia coltura ECO4 Primo anno di impegno (2024)	Tipologia coltura ECO4 Secondo anno di impegno (2025)	Esito Avvicendamento ECO4
Qualsiasi	-	KO per mancato rinnovo II anno
Codici occupazione identici tra 2024 e 2025 e coltura non pluriennale		KO per ripetizione coltura
Depauperante	Miglioratrice/da rinnovo	OK per avvicendamento dep. con mig./rin.
Miglioratrice/da rinnovo	Depauperante	
Pluriennale		OK per avvicendamento pluriennale e/o mig./rin. purché si cambi il genere botanico in caso di inizio nuovo ciclo pluriennale nel biennio
Pluriennale	Miglioratrice/da rinnovo	
Miglioratrice/da rinnovo	Pluriennale	
Pluriennale miglioratrice	Depauperante	

Depauperante o Pluriennale depauperante	Pluriennale miglioratrice	
Pluriennale depauperante (fine biennio nel 2024)	Pluriennale miglioratrice (inizio biennio nel 2025)	
Pluriennale depauperante (fine biennio nel 2024)	Pluriennale depauperante (inizio biennio nel 2025)	KO per avvicendamento pluriennale dep. e pluriennale dep.
Depauperante	Pluriennale depauperante	KO per avvicendamento dep. e pluriennale dep.
Pluriennale depauperante	Depauperante	KO per avvicendamento pluriennale dep. e dep.
Miglioratrice/da rinnovo	Miglioratrice/da rinnovo	OK per avvicendamento mig./rin.
Depauperante	Depauperante	KO per avvicendamento dep.
-	Qualsiasi	OK per superficie al I anno

Tabella 3 – Criteri Avvicendamento ECO4 continuazione biennio

Osservazione: eccezionalmente, i miscugli di colture (codice occupazione AGEA “A06”), o Mellifere, sono di tipo Depauperante/Miglioratrice a seconda della tipologia (o prevalenza di tipologie) di sementi nel miscuglio. Tale informazione ha permesso di discriminare i miscugli attribuendo loro una tipologia di avvicendamento univoca.

Più nel dettaglio e relativamente ad alcune specifiche casistiche (Mellifere come superfici ritirate dalla produzione); nel caso in cui la mellifera **oltre che aderire all’ECO 4 aderisce anche all’ECO 5.2 è considerata come superficie ritirata dalla produzione**. In questo modo, la superficie viene considerata come “neutra” ai fini dell’avvicendamento e si richiede pertanto la presenza di una coltura leguminosa e/o da rinnovo nel biennio in corso.

I precedenti criteri di avvicendamento sono arricchiti dalle integrazioni di rotazione colturale dell'ECO4 riportate nella seguente tabella:

Coltura utilizzata nel primo anno di impegno (2024)	Coltura utilizzata nel secondo anno di impegno (2025)	Eco-schema 4 rispettato (si/no)
Mellifere	Mellifere	Sì (in base al principio dell'IPSO FACTO poiché le superfici con mellifere sono terreno a riposo)
Mellifere di sole leguminose (<u>come terreno a riposo</u>)	Leguminosa/rinnovo	Sì
Mellifere di sole leguminose (<u>come terreno a riposo</u>)	Depauperante	No a meno che successivamente al raccolto della coltura depauperante venga seminata nel 2025 una coltura da rinnovo o leguminosa al fine di ottemperare all'impegno di coltivare almeno una leguminosa o una coltura da rinnovo entro il biennio
Mellifere di sole graminacee/ miste (<u>come terreno a riposo</u>)	Leguminosa/rinnovo	Sì (perché è assolto l'impegno di almeno una coltura leguminosa o da rinnovo entro il biennio)
Mellifere di sole graminacee/miste (<u>come terreno a riposo</u>)	Depauperante	No (perché non è assolto l'impegno di almeno una leguminosa o da rinnovo entro il biennio)
Erbaio	Erbaio	Sì
Erbaio di graminacee	Erbaio di leguminose	Sì

Erbaio di graminacee	Erbaio di graminacee o erbaio misto	Sì
Erbaio	Coltura da Rinnovo o leguminosa	Sì (è assolto l'impegno di coltivare almeno una coltura leguminosa o da rinnovo entro il biennio)
Erbaio	Coltura Depauperante	No
Superficie ritirate dalla produzione	Superficie ritirate dalla produzione	Sì
Superficie ritirate dalla produzione	Rinnovo/ leguminose	Sì
Leguminose/Rinnovo	Superficie ritirate dalla produzione	Sì (è assolto l'impegno di almeno una coltura leguminosa o da rinnovo entro il biennio)
Depauperante	Superficie ritirate dalla produzione o Mellifere	No a meno che all'interno del biennio al raccolto della coltura depauperante venga seminata nel 2025 una coltura da rinnovo o leguminosa al fine di ottemperare all'impegno di coltivare almeno una leguminosa o una coltura da rinnovo entro il biennio
Rinnovo	Rinnovo	Sì , purché le due colture appartengano a varietà di generi botanici diversi
Coltura miglioratrice	Coltura miglioratrice	Sì , purché le due colture appartengano a varietà di generi botanici diversi

Tabella 4 – Criteri Avvicendamento ECO4 particolari

10.1.1.2. Superficie che ha terminato il biennio 2023-2024 e che presenta domanda nel 2025

Questa tipologia di superficie, avendo iniziato un nuovo biennio di avvicendamento, 2025-2026, deve rispettare i seguenti criteri di avvicendamento ECO4:

Tipologia coltura ECO4 (Fine biennio nel 2024)	Tipologia coltura ECO4 (inizio biennio nel 2025)	Esito Avvicendamento ECO4
Codici occupazione identici tra 2024 e 2025 e coltura non pluriennale		KO per ripetizione coltura
Colture che presentano lo stesso genere botanico tra 2024 e 2025 e non pluriennali		KO per ripetizione di genere
Qualsiasi	Qualsiasi	OK per avvicendamento nuovo biennio
-	Qualsiasi	OK per superficie al I anno

Tabella 5 – Criteri Avvicendamento ECO4 nuovo biennio

Dunque, solo in caso di ripetizione colturale e/o di genere (non pluriennale) tra 2024 e 2025 si avrà superficie non ammissibile. Ovviamente, rimane il controllo sulla superficie presentata per la prima volta nel 2025 che si trova al primo anno di impegno e che dovrà essere ripresentata nel 2026.

Eccezionalmente, solo nel caso in cui il biennio 2023-2024 sia stato concluso con avvicendamento ipso-facto, nel 2025 è concesso seminare la coltura dello stesso genere del 2024 rispettando l'eco-schema. Ad esempio, se nel biennio 2023-2024 è stato seminato e mantenuto il trifoglio da foraggio in purezza (pluriennale miglioratrice), nel 2025 potrà essere riseminato il trifoglio assolvendo l'impegno di avvicendamento.

I. Procedura di sovrapposizione

La procedura di sovrapposizione grafica ha simultaneamente gestito intersezioni totali o parziali tra appezzamenti e il verificarsi delle corrette pratiche di avvicendamento riportate nelle Tabelle 3, 4 e 5. Sono stati effettuati in parallelo **due controlli** a seconda se l'appezzamento analizzato (a prescindere dal beneficiario richiedente) risultasse appartenere all'annualità 2024 o 2025:

❖ Anno 2025, la superficie può essere di due tipi:

- **Intersecata con 2024**, per la quale occorre verificare se l'avvicendamento con l'anno precedente rispetta i criteri di ECO4;
- **Non intersecata con 2024**, per la quale, trattandosi di nuova superficie al primo anno di impegno, non viene effettuata verifica ma viene considerata positivamente a priori;

❖ Anno 2024, al primo anno di impegno la superficie, può essere di due tipi:

- **Intersecata con 2025**, l'impegno biennale è stato rispettato in quanto la medesima superficie è richiesta a premio l'anno successivo (tale superficie sarà poi oggetto di verifica criteri nel 2025);
- **Non intersecata con 2025**, implicando che il biennio dell'impegno non è stata rispettata se nuova nel 2024.

II. Percentuali di sovrapposizione

Nel corso della procedura, il medesimo appezzamento può comportare più percentuali di scomposizione a seconda di quante e quali intersezioni può o meno presentare con l'altra annualità elaborata. La complessità ovviamente aumenta con l'incrementarsi del numero di appezzamenti intersecati contemporaneamente nella medesima area.

Per riassumere, un appezzamento a domanda nel 2025, a valle della procedura di monitoraggio ECO4, presenta le seguenti componenti in output:

- Area e percentuale avvicendata correttamente con il 2024;
- Area e percentuale avvicendata erroneamente con il 2024;
- Area e percentuale di superficie "nuova" al primo anno di impegno.

Inoltre, un appezzamento a domanda nel 2024, a valle della procedura di monitoraggio ECO4, presenta le seguenti componenti in output:

- Area e percentuale che presenta sovrapposizione con il 2025;
- Area e percentuale di superficie non confermata al secondo anno di impegno se nuova nel 2024.

Osservazione: l'area e la relativa percentuale sono calcolate in base alla geometria grafica dell'appezzamento dichiarato.

III. “Rilassamento” delle percentuali

L'appezzamento sarà soggetto a un “rilassamento” delle percentuali (e convertirà, quindi, il 98% di intersezione al 100%) nel caso in cui si verificchino contemporaneamente, a livello di appezzamento, le seguenti due condizioni:

- Superficie di intersezione pari almeno al 98% della superficie dell'appezzamento analizzato;
- Differenza tra la superficie dell'appezzamento e superficie dell'intersezione non superiore a 1.000 m²

In tutti gli altri casi, le percentuali calcolate rimarranno puntuali.

IV. Inserimento delle colture secondarie

Come stabilito dalla normativa comunitaria, ai fini della verifica del rispetto dell'avvicendamento, vengono considerate anche le colture secondarie se, per le aziende interessate da ECO4 nel biennio 2024-2025, siano rispettate le seguenti condizioni:

- Colture che siano **compatibili con ECO4, seminativi e serre;**
- Colture in campo per **almeno 90 giorni;**
- Colture che, indipendentemente dall'anno di campagna, siano in campo per almeno un giorno compreso nel periodo **15 maggio 2024 – 30 novembre 2024** o nel periodo **15 maggio 2025 – 30 novembre 2025.**

Pertanto, l'avvicendamento verrà ritenuto soddisfatto nel caso in cui le domande richieste a premio ECO4, nonostante presentino delle colture principali che non rispettano i criteri di avvicendamento (ad esempio, per mono successioni colturali o per ripetizione depauperante), **abbiano una coltura secondaria che è collocata tra la domanda del 2024 e quella del 2025 e la cui presenza comporti**

il rispetto della rotazione secondo i criteri dell'eco-schema 4 previsti dal regolamento e schematizzati nelle tabelle descritte precedentemente. Segue tabella riassuntiva.

Avvicendamento tra domande ECO4 2024-2025	Tipologia coltura secondaria	Esito Avvicendamento ECO4
KO per ripetizione colture (mono successione) non depauperanti	Diversa dalle due in domanda	OK per recupero coltura secondaria
KO per ripetizione depauperante	Coltura non depauperante	
KO per avvicendamento pluriennale dep. e dep.	Miglioratrice/da rinnovo tra le domande (o anche a valle della domanda 2024 per superfici ritirate e mellifere)	

Tabella 6 – Criteri Avvicendamento ECO4 con coltura secondaria

V. Ammissibilità al pagamento

La procedura di intersezione grafica monitora che le colture a domanda nel biennio rispettino i criteri di avvicendamento espressi precedentemente; tuttavia, non implica automaticamente l'ammissibilità delle domande al pagamento, che segue le tradizionali procedure dei controlli AMS svolti.

11. Condizionalità rafforzata (BCAA)

La condizionalità opera come “baseline” per gli interventi volontari attraverso gli “impegni pertinenti di condizionalità”, evidenziati per ogni intervento all'interno delle schede descrittive del PSP.

Da ciò ne deriva che ogni segno di infrazione ad uno o più requisiti di condizionalità, rilevato nel corso di qualsiasi tipo di controllo eseguito nel corso di una campagna e quindi anche quelli rilevati nel sistema di controllo AMS, deve essere valutato per le conseguenze che può avere in termini di impegno pertinente per uno o più interventi di aiuto richiesti nella Domanda unificata.

In questo caso, l'infrazione agisce direttamente sul singolo intervento in termini di sanzione di ammissibilità, operando su tutti gli interventi pertinenti dell'azienda sui quali l'infrazione è stata rilevata e incidendo sull'ammissibilità dei pagamenti del singolo intervento.

Con riferimento a questo aspetto gli interventi a superficie che sono assoggettati al rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità sono:

- gli Eco-schemi nell'ambito dei pagamenti degli Aiuti Diretti;
- gli Interventi SRA, SRB, SRC dello Sviluppo Rurale.

Nel sistema di controllo AMS, i marker che definiscono la violazione del requisito oggetto di controllo nel campo della condizionalità, come già riportato nel paragrafo 4 del presente documento, sono i seguenti:

- copertura minima dei suoli (AMS1 e AMS2) (seminativo e colture arboree);
- bruciatura delle stoppie (AMS1);
- rottura prati permanenti (AMS1).

Il *marker* di rottura del prato – riferito alla BCAA 1 e 9, rappresenta un impegno pertinente per SRA08 e SRA10.

Il *marker* di bruciatura delle stoppie – riferito alla BCAA 3 – rappresenta un impegno pertinente per l'EcoSchema 4.

Il *marker* della copertura vegetativa minima – BCAA 6 – rappresenta un impegno pertinente per l'Ecoschema 2, l'Ecoschema 5, SRA01, SRA03, SRA05, SRA06, SRA07, SRA21.

12. Quality Assessment sull'AMS

La valutazione annuale della qualità, c.d. "*Quality Assessment*" è disciplinata dal Reg. (UE) 2021/2116 e dettagliata dal Regolamento delegato (UE) 2022/1172 e costituisce la metodologia messa a punto a livello di Unione Europea per valutare la qualità in riferimento a:

- sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA): art. 68 del Reg. (UE) 2021/2116;
- sistema di applicazione geospaziale (GSA): art. 69 del Reg. (UE) 2021/2116;
- sistema di monitoraggio delle superfici (AMS): art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116.

In particolare, per quanto concerne l'AMS, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2 del Reg. (UE) 2022/1172, il *Quality Assessment* ne verifica l'affidabilità dell'attuazione, fornisce informazioni diagnostiche sulle fonti delle decisioni errate a livello di interventi e di condizioni di ammissibilità e verifica la

correttezza delle informazioni fornite ai fini dell'informativa sugli indicatori di cui all'art. 7 del Reg. (UE) 2021/2115.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, AGEA svolge la valutazione di qualità per l'intero territorio nazionale e, a tal fine, gli Organismi pagatori devono fornire ad AGEA Coordinamento - Ufficio Servizi territoriali e armonizzazione delle procedure – le informazioni necessarie di seguito riportate:

- la lista di tutti gli importi unitari (*Unit Amount* - UA) ovvero il livello più dettagliato di un intervento come definito nel piano strategico della PAC e descritto da una serie di condizioni ammissibili;
- tutte le condizioni di ammissibilità (*Eligibility conditions* - ElCo) associate a ciascun intervento;
- gli strati informativi geografici (*layer* e/o registri) a supporto della presentazione della domanda geospaziale;
- l'elenco delle parcelle (in formato grafico) dichiarate da ciascun beneficiario nella domanda geospaziale con il relativo intervento, l'uso del suolo dichiarato e la superficie;
- gli esiti di eventuali controlli in loco;
- eventuali parcelle in formato grafico presenti nelle domande di modifica;
- per la valutazione della qualità del SIPA dovranno essere fornite, in formato grafico, solo le parcelle di riferimento utilizzate da ciascun beneficiario nella domanda geospaziale per la campagna di riferimento, con relativa occupazione del suolo e superficie.

Per le modalità di trasmissione dei dati sopra indicati tra AGEA e gli Organismi pagatori e le altre informazioni concernenti la domanda geospaziale e il SIPA relativamente al *Quality Assessment*, si fa riferimento alle apposite specifiche tecniche di interoperabilità del SIAN.

IL DIRETTORE COORDINAMENTO

(Dr. Salvatore Carfi)



Firmato digitalmente da:
SALVATORE CARFI
Data: 23/06/2025
20:08:42

Allegato 1 - Tabella Controllabilità Impegni AMS (versione 2025)